

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procedimento per decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali

Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre "ei qui dicit", ma anche in ordine alla possibilità della "emendatio libelli" ed alla introduzione di eventuali ulteriori domande accessorie che, pur non potendo esulare dalla competenza "ratione valoris" del giudice adito, impropriamente vengono qualificate riconvenzionali, tale che in relazione ad esse non può trovare applicazione l'art. 36 cod. proc. civ.

Tribunale Roma, sezione sesta, sentenza del 30.09.2019

...omissis...

A fronte di ciò, l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato mediante invio telematico in P.C.T. il 1.03.2017 ed iscritto al ruolo in pari data.

Da tali considerazioni, ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta con ricorso depositato in Cancelleria ed iscritto al ruolo il 1.03.2017 ampiamente oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 12.01.2017 (in argomento, v. Cass. Civ., sez. III, 2 gennaio 1998, n. 8.. secondo cui: "...considerata l'insussistenza in materia processuale del principio dell'affidamento - per cui è irrilevante la mancata indicazione, nel decreto ingiuntivo emesso in materia locatizia, della necessità, a seguito della novella processuale, del deposito dell'eventuale opposizione nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. - è inammissibile l'opposizione, avverso un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, proposta con atto (citazione) non depositato in cancelleria nel predetto termine perentorio").

Di conseguenza non potendosi ritenere che l'atto introduttivo sia stato depositato in Cancelleria prima della scadenza del termine ex art. 641 c.p.c. l'opposizione va dichiarata inammissibile (v. Cass. Civ. n. 92/11318; Cass. Civ. n. 85/2496).

A nulla rilevano in rito le circostanze giustificative dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. dedotte dall'odierno opponente nel presente giudizio. In primis, la questione relativa alla necessità di attendere l'acquisizione della documentazione bancaria, considerata da parte opponente come elemento necessario per la predisposizione del ricorso, non può essere presa in considerazione per la giustificazione del deposito tardivo dell'atto introduttivo. Ciò in quanto lo storico dei pagamenti (ottenuto dalla banca U. solo in data 28.02.2017), volto a dimostrare le asserite modifiche contrattuali avvenute tra le parti nel corso del rapporto contrattuale, rappresenta un'argomentazione relativa solo ed esclusivamente al merito della causa, di conseguenza non rilevante ai fini della decisione in rito. In secundis, risulta infondata la circostanza sollevata dall'opponente relativamente alla complessità della ricezione dell'atto da parte della sig.ggg derivante dal fatto che la notifica sia avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Infatti, come risulta visibile dalla documentazione in atti nel presente giudizio, l'Ufficiale Giudiziario, essendo l'odierna opponente irreperibile per assenza temporanea della stessa presso l'indirizzo ggggg 35, ha proceduto ad effettuare ritualmente la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la sig.ggggg come evidente dalla C.A.D., ha ritirato il plico non recapitato in data 12.01.2017.

Tutto ciò premesso, dall'inammissibilità dell'opposizione consegue l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo opposto.

L'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, conseguente all'inammissibilità dell'opposizione per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all'uopo fissato, e per non avere l'opponente dedotto fondate circostanze giustificative dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., configura un'ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. Civile, sez. Un. sent. 2387 del 19-4-1982, conf. sent. 3258 del 26-3-1991).

L'improcedibilità o l'inammissibilità dell'opposizione fa, infatti, acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto. Il rilievo d'ufficio dell'autorità di cosa giudicata sostanziale è da intendersi, tuttavia, limitata all'accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione e non é, perciò, preclusiva di altre

azioni, quale quella di revocazione e/o quella di accertamento del dovuto in base alle variazioni degli interessi e/o indici ISTAT per il periodo successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (cfr. Cassazione civile, ord. 13443 del 29-10-2001).

Al lume delle argomentazioni sinora esposte, la presente opposizione va dichiarata inammissibile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 653, comma primo, c.p.c., va dichiarata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 7013/2016 opposto dalla sig.ggggg

III. In tale principale e preminente valutazione in rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre domande e eccezioni e deduzioni subordinate, anche logicamente, sollevate da ciascuna delle parti contendenti (v., per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della "ragione più liquida", S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008). Tale pronuncia in rito non preclude la proposizione in separato giudizio.

L'inammissibilità dell'opposizione travolge la domanda impropriamente denominata come "riconvenzionale", tesa ad ottenere la condanna del Sig. S. alla restituzione della somma di Euro 1.550,00 a titolo di somme indebitamente versate dal conduttore al locatore nel corso del rapporto contrattuale.

Trattasi, invero, più compiutamente, di domanda autonoma accessoria rispetto all'opposizione, del cui vizio segue le sorti in rito (v. in identica fattispecie, Tribunale di Roma n. 3347 del 2019; v. Tribunale di Torino, sentenza n.1938 del 16.03.2017 che richiama Tribunale di Milano, sezione ottava civile, 25.6.2009, n. 828, secondo cui: "...non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., allorché dall'inammissibilità dell'opposizione deriva impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale..."; v. Cass. Civ., Sezione III, sent. n.2124 del 3.3.1994 che bene qualifica siffatte domande come accessorie e non riconvenzionali: "Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre "ei qui dicit", ma anche in ordine alla possibilità della "emendatio libelli" ed alla introduzione di eventuali ulteriori domande accessorie che, pur non potendo esulare dalla competenza "ratione valoris" del giudice adito, impropriamente vengono qualificate riconvenzionali, tale che in relazione ad esse non può trovare applicazione l'art. 36 cod. proc. civ."; contra Cass. Civ., n. 9442 del 2010, Cass. Civ., 29 gennaio 2004, n. 1666; Cass. Civ., 26 settembre 1991, n. 10043).

Siffatto apprezzamento in rito non preclude la riproponibilità della domanda in separato, autonomo, giudizio civile di primo grado (v. in fattispecie analoga, Cass. Civ., sezione Lavoro, sent. n.18125 del 15.9.2016 secondo cui: "La decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c. per la mancata proposizione dell'istanza di fissazione di nuova udienza relativamente alla domanda riconvenzionale non esclude che quest'ultima, seppure dichiarata inammissibile, possa essere riproposta in altro

giudizio, sia per la natura processuale della suddetta previsione, sia per la natura autonoma della domanda in questione, diretta non ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria ma una diversa pronuncia giurisdizionale a sé favorevole").

IV. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota specifica, con applicazione dei minimi, per l'esiguità delle questioni di diritto e di fatto affrontate, di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche con D.M. n. 20 del 18 n. 37.

V. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 8, tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e ss. (v. anche risoluzione ministeriale 263/E del 21 settembre 2007 e risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008 relativi ai provvedimenti che dichiarano l'improcedibilità o l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, inammissibili l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte con ricorso in opposizione depositato in Cancelleria in data 1.03.2017;
- 2) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'assorbimento nella pronuncia di rito di cui al punto 1) di ogni altra questione sollevata dalle parti e domanda subordinata;
- 3) dichiara immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7013/2016 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. R.G. 14506/2016;
- 4) condanna la parte opponente alle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre C.P.A. (4%) ed I.P.T. (22%), come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e le comunicazioni di competenza.

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, c.p.c..

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2019.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Casella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Postillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

